

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5013 del 31/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. PARLANTI S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, Via della Lirica n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato adibito ad attività produttiva sito nel Comune di Forlì, Via Mattei
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5187 del 31/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. PARLANTI S.R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, Via della Lirica n. 11. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il fabbricato adibito ad attività produttiva sito nel Comune di Forlì, Via Mattei

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/04/2019, acquisita al Prot. Com.le 31647 e da Arpae al PG/2019/57012 del 09/04/2019, da **PARLANTI S.R.L.** nella persona di Parlanti Federico, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Ravenna, Via della Lirica n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al fabbricato adibito ad attività produttiva sito nel Comune di Forlì, Via Mattei comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 39320 del 03/05/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/70441 formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 08/05/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/72855;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 90023 del 11/10/2019 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposite planimetrie di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2019/156144;
- Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 80006 del 13/09/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/141372, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli Atti comunali sopraccitati, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie** e nell'**Allegato B** parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **PARLANTI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 31/10/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore **PARLANTI S.R.L.** (C.F./P.IVA 01924170408) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in

Comune di Ravenna, Via della Lirica n. 11, **per il fabbricato adibito ad attività produttiva sito nel Comune di Forlì, Via Mattei.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;**
 - **Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile
della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 31000 del 08/04/2019 presentata dal Sig. Parlanti Federico, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta PARLANTI S.r.l., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Forlì Via Mattei Foglio 185 Particelle 1218-177-52 negli atti presentata;
- Visto il parere Arpae Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 54005 del 14/06/2019;
- Vista la mail di HERA datata 08.08.2019 , contenuta agli atti, da cui si evince che considerata la distanza il fabbricato non è servito da pubblica fognatura riconducibile alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Parlanti S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Mattei foglio 185, particelle 1218-177-52
- Destinazione dell'insediamento:	servizi igienici di un fabbricato adibito ad attività produttiva

- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche da uffici e ambienti comuni
- Potenzialità dell'insediamento	10 a.e..
- Recettore dello scarico:	Fosso stradale di Via Mattei
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	pozzetto sgrassatore da l. 500 fossa imhoff da 12 a.e. filtro batterico aerobico da mc. 6,66 (h1,5 mt) imhoff di sedimentazione finale da 5 a.e.

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.

4. Le fosse Imhoff, e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

7. Considerato che il sistema di depurazione sarà dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un allarme acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.

8. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito

9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

10. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.

11. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

12. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

13. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;

14. Sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche

15. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché. ogni eventuale diritto di terzi, **in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente ;**

16. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

ALLEGATI: Planimetria generale fogne Tavola 11_S

Planimetria rete fognante e manufatti Tavola_12S

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di AUA in oggetto da cui si evince che trattasi di attuazione urbanistica di un'area a destinazione produttiva/uffici (stralcio area D3.2 Via Mattei – Loc. Selva - Foglio 185 partt. 1218-177-52 NCT) ;

considerato che l'area ora è ineditata e priva di opere di urbanizzazione e non sono ancora identificate le tipologie di attività produttive che si andranno ad insediare;

Vista la documentazione previsionale dell'impatto acustico a firma del TCA Dott. M. Casadio datata 28/02/2018 facente parte del piano urbanistico attuativo D 3.2- 16/B – P.G. 70247/2018 - F.2018/6.2/22 da approvare;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. dovrà essere rispettato quanto verrà prescritto nell'ambito di approvazione del piano urbanistico attuativo D 3.2-16/B – P.G. 70247/2018 - F.2018/6.2/22

AVVERTENZE:

- Avverte che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.